



**TRIBUNALE ORDINARIO di COMO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **2377** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2024**, vertente:

**TRA**

**Parte\_1** di **CP\_1**, con sede in Como, Via Torriani n. 33, P.I.V.A.: **P.IVA\_1**, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, **CP\_1** nato a Menaggio (CO) il 30 gennaio 1953 e residente in San Fermo della Battaglia (CO), Via Belvedere n. 20, C.F.: **C.F.\_1**, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandra Leoni (C.F.: **C.F.\_2** - **Email\_1** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Viale Lecco n. 19, fax 031/306823

*-attrice opponente-*

**E**

**Controparte\_2** (C.F. e P.IVA: **P.IVA\_2**), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Tavernerio (CO), in via Aldo Moro snc, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Botta (C.F.: **C.F.\_3**; **Email\_2** e Monica Sorrentino (C.F. **C.F.\_4**; **Email\_3** fax 031.5472306) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Como, via Cinque Giornate n. 41.

*-convenuta opposta-*

Oggetto: appalto (opposizione a decreto ingiuntivo)

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza del 16 marzo 2026, tenutasi con contraddittorio cartolare e fissata "ex art 281 sexies cpc sulla questione preliminare di merito, potenzialmente suscettibile di definire il giudizio", il sottoscritto Giudice tratteneva in decisione la causa sulla base delle conclusioni così precisate:

per parte attrice (come da foglio di p.c.):

*"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi espressi in atti,*

***In via preliminare di merito:***

*accertata e dichiarata la validità della clausola arbitrale contenuta nel contratto di appalto, dichiarare l'incompetenza del Tribunale Ordinario a conoscere della presente vicenda, rimettendo le parti davanti agli arbitri e, per l'effetto, dichiarare la nullità e, comunque, annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Como, con vittoria di spese.*

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di ottobre 2026

Per il caso in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere la spiegata eccezione di compromesso in arbitri e con espressa riserva di appello sul punto:

**In via istruttoria:**

rimettere la causa sul ruolo, disponendo l'ulteriore istruzione della causa a mezzo delle prove testimoniali dedotte, a prova diretta, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, a prova contraria, con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., nonché a mezzo delle CTU richieste con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., CTU che non possono definirsi tardive, sia perché trattandosi di mezzi istruttori a disposizione del Giudice e non delle parti, non possono ricadere nella disciplina delle decadenze, sia perché la loro esigenza è sorta dalla necessità di verificare e contrastare le contestazioni e i disconoscimenti operati dalla Controparte\_2 con la seconda memoria di tal che la terza memoria costituiva il primo atto successivo.

**Nel merito in via principale:**

accogliere l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, assolvendo Parte\_1 da ogni conseguenza, e condannando la Controparte\_2 a restituire ad Parte\_1 quanto da questa eventualmente pagato anche con compensazione dell'importo che dovesse risultare dovuto con il maggior danno subito da Parte\_1.

**Nel merito in via riconvenzionale:**

accertato e dichiarato l'inadempimento della Controparte\_2 che, dopo aver assunto l'obbligazione di mantenere in opera il ponteggio per tutta la durata dei lavori, lo ha rimosso, causando un ritardo nell'esecuzione dell'intera ristrutturazione e costringendo Parte\_1 a rimediare, ricercando altre imprese e personale per non aggravare ulteriormente il danno, condannare la Controparte\_2 al risarcimento dei danni patiti da Parte\_1 quantificati nella misura di € 308.130,35, come specificato nella narrativa dell'atto di opposizione, ovvero nella diversa misura che risulterà ad istruttoria esperita, o che verrà ritenuta equa e di giustizia, anche previa compensazione del maggior importo che risulterà a credito di Parte\_1 per i danni patiti con l'eventuale credito che dovesse risultare in capo alla Controparte\_2

**In ogni caso:**

con vittoria di spese e compensi, oltre a CPA ed IVA come per legge, e 15% per spese generali

per parte opposta (come da comparsa)

**"In via preliminare:**

- Accertato e dichiarato che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il corrispettivo maturato da [...] Controparte\_2 a fronte di opere commissionate da Parte\_1 di CP\_1 con il contratto in data 04.02.2021, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata in forza della clausola compromissoria contenuta nel diverso contratto d'appalto in data 19.8.2019, per l'effetto, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.

**In via pregiudiziale:**

- Accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito a decidere sulla domanda risarcitoria dedotta dall'opponente con riferimento alle opere oggetto del contratto d'appalto in data 19.8.2019 e in conseguenza delle stesse, stante l'operatività della clausola compromissoria pattuita nel contratto d'appalto e, in particolare, la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da finanziamento e il danno da mancato guadagno.

**Nel merito, in via principale:**

- accertato e dichiarato che Parte\_2 CP\_1 è decaduta dalla garanzia e, in ogni caso, l'azione contro l'appaltatore si è prescritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667, commi 2 e 3, del c.c.,
  - per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 764/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Como in data 5.06.2024,
  - in ogni caso, accertare e dichiarare che Controparte\_2 si vanta creditrice verso Parte\_1 di CP\_1 dell'importo di € 40.000,00, a saldo della fattura n. 20 del 2.03.2022, fatta salva la
- Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di ottobre 2026

*diversa somma che risulterà a credito dell'impresa all'esito 13 dell'istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 maturati dal dovuto (30.06.2022) all'effettivo saldo.*

***Nel merito, in via subordinata:***

- *nel denegato caso in cui si ritenesse intervenuta tempestiva denuncia dei vizi e difetti e tempestiva l'azione promossa da **Parte\_1** di **CP\_1**, respingere per tutti motivi enunciati in narrativa la domanda risarcitoria dedotta in giudizio, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto;*
- *in via di estremo subordine, limitare il risarcimento nell'an e nel quantum che verrà dimostrato essere causalmente imputabile a fatto e colpa esclusivi di **Controparte\_2** condannando l'opponente a corrispondere all'opposta la residua somma dovuta, una volta operata la compensazione, da maggiorare con gli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto (30.06.2022) al saldo effettivo.*

***In ogni caso:***

- *spese di lite integralmente rifuse, maggiorate degli accessori di legge."*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **I. Sull'iter processuale e sul contenuto delle tesi delle parti.**

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 15.7.2024, **Parte\_1**, in persona del socio accomandatario e legale rappresentate, **CP\_1** evocava in giudizio **Controparte\_2** interponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 764/2024 depositato in data 5 giugno 2024 (ad esito del giudizio monitorio R.G. 1831/2024) con il quale era stata condannata a rifondere alla chiamata in giudizio € 48.143,02 oltre interessi e spese di lite.

Deduceva l'opponente come tali importi non fossero dovuti, per varie ragioni, (I) dall'inesistenza del credito domandato da controparte (con fattura n. 20 del 02/03/2022) per essere relativo ad opere già integralmente pagate (in tre acconti, con fatture nn. 42 del 28/04/2021; 103 del 11/08/2021; e 149 del 22/11/2021, comprensive, quanto a causale, già della fornitura e posa dei cartongessi (II) ai danni subiti a seguito della rimozione del ponteggio a nolo da parte di **Controparte\_2** e dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa **CP\_2** con obbligo di chiamata di altre maestranze in sostituzione, (III) alla presenza di vizi nella realizzazione del tetto, presentante infiltrazioni, ciò che determinerebbe un minor valore dell'opera nella misura del 30%, (IV) ad un danno economico, per mancato guadagno, causato dalla forzata sospensione dei lavori da settembre 2021 a marzo 2022 per causa imputabile a **CP\_2** (con conseguente slittamento) nella misura di € 230.000,00, calcolato sugli incassi della stagione precedente.

Pertanto, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto (previa non concessione della provvisoria esecutorietà, ove richiesta da controparte), chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patiti, nella misura di complessivi € 308.130,35.

In ogni caso e pregiudizialmente, chiedeva dichiararsi l'incompetenza del Tribunale Ordinario in favore della competenza del collegio arbitrale, in ragione della presenza di clausola arbitrale contenuta nel contratto di appalto; chiedeva, per l'effetto, "dichiarare la nullità e, comunque, annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Como, con vittoria di spese".

Segnatamente, riteneva che stante il potere del Tribunale adito di emettere decreto ingiuntivo, esso, una volta opposto, doveva essere dichiarato nullo, in virtù della clausola compromissoria, con conseguente remissione della controversia a un collegio di arbitri, così come individuato dal contratto di appalto in essere tra le parti, stipulato il 19 agosto 2019 tra la committente **Parte\_1** e l'appaltatrice **CP\_2** avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in Como, Via Bronzetti n. 1 e concernente la demolizione del preesistente e la

ristrutturazione rispetto cui **CP\_2** avrebbe dovuto provvedere alle opere di allestimento del cantiere e al nolo del ponteggio “per tutta la durata dei lavori”.

Richiamava, a riguardo, l’art. 26 del contratto, a norma del quale “Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, l’interpretazione e l’esecuzione *del presente Contratto in ogni sua componente, nessuna esclusa, sarà deferita alla decisione di tre arbitri secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Istituita presso la Camera di Commercio di Como. All’uopo le Parti dichiarano di conoscere ed accettare tale regolamento anche per quanto riguarda il modo di designazione degli arbitri, i quali decideranno secondo diritto in via rituale*”; ne desumeva l’applicabilità nel caso di specie trattandosi di diritti patrimoniali disponibili in materia contrattuale, dunque rientranti nel perimetro di applicazione della clausola arbitrale.

Si costituiva il 17.7.2024, tempestivamente, **Controparte\_3** contestando *in toto* la tesi di controparte. Quanto all’eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario, e devoluzione a collegio arbitrale in ragione della clausola compromissoria, ne condivideva il presupposto applicativo limitandone la portata alla sola riconvenzionale di controparte: contestava infatti la tesi antagonista dell’unicità del contratto, rilevando come in realtà fossero stati stipulati tre diversi e autonomi contratti in successione sul medesimo compendio, precisamente il contratto d’appalto “a misura” del 19/08/2019 avente ad oggetto “*Esecuzione opere di demolizione e opere murarie per la creazione di nuovo vano scala e vano ascensore*”, quello del 15/07/2020 avente ad oggetto la realizzazione della copertura e la “*demolizione, travi e pilastri, fornitura e posa guaina*” ed infine quello del 04/02/2021 avente oggetto prestazioni di fornitura e posa di *cartongessi interni*. Essendo la clausola arbitrale presente soltanto nel contratto d’appalto, e dunque non applicabile ai successivi contratti autonomi, mentre la fattura n. 20 del 2.3.2022 -titolo a fondamento del decreto ingiuntivo- relativa alle prestazioni di fornitura e posa di cartongesso, secondo la tesi di parte opposta la clausola compromissoria -e dunque la devoluzione della competenza agli arbitri-, non concernerebbe l’oggetto del decreto ingiuntivo, e conseguentemente della domanda principale, che dunque dovrebbe essere vagliata dal Tribunale ordinario, ma unicamente la domanda riconvenzionale.

Nel merito, rispetto alla domanda principale, opponeva l’esistenza del credito a fondamento (contratto del 04/02/2022 e fattura n. 20 del 02/03/2022) della domanda di pagamento, nonché l’assenza di vizi nei lavori eseguiti; ed in ogni caso eccependo la decadenza di parte opponente, in virtù dello spirare del termine di 60gg per la rilevazione di difformità o vizi della cosa appaltata (ex art. 1667, co. II c.c.) e la prescrizione breve della garanzia, in quanto azionata oltre il termine biennale previsto dalla disciplina codicistica; quanto alla domanda risarcitoria

Rispetto alla domanda riconvenzionale, oltre alla già richiamata incompetenza, eccepiva la carenza di prova sia sull’*an* che sul *quantum*, stante l’impossibilità di attribuzione di valore probatorio alla relazione di parte (ing. **Per\_1** e, in ogni caso, tenuto conto che: i) le opere in cartongesso da effettuare in colore rosa non erano così individuate da preventivo; ii) le prestazioni relative al tetto sarebbero state realizzate secondo i progetti, e che la copertura non si troverebbe nello stato di consegna da parte opposta, dunque il danno da infiltrazioni sarebbe da ricondurre a modifiche effettuata da imprese terze al giudizio; iii) per le opere di lattoneria, in virtù della dicitura riportata in fattura (di Coperture Lariane S.R.L.) sarebbe onere di parte opponente dimostrare la riconducibilità a **Controparte\_3** iv) per le opere di cappotto, parte opposta sosteneva di aver eseguito le opere correttamente, risulterebbe, quindi, onere di parte opponente il contrario; v) per quanto concerne le imbiancature, queste non sarebbero state appaltate a parte opposta, così come per le opere riguardanti i balconi. Contestava, infine, il risarcimento di €600/00, in virtù della revisione di linea vita; nonché il rimborso del capitale finanziato, e il diritto al mancato guadagno, nuovamente per incompetenza del giudice adito

Il giudizio si dipanava nei controlli preliminari ex art. 171 bis cpc con cui il sottoscritto G.I. prendeva atto della ritualità della notifica e della tempestiva costituzione di parte convenuta, nell’udienza ex art. 183 cpc del 8.1.25, Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di ottobre 2026

con la quale veniva tentata, infruttuosamente, la conciliazione, e con ordinanza del 8.12.2025, con cui da una parte veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, richiesta da *Controparte\_2* dall'altra veniva fissata udienza ex art 281 sexies cpc sulla questione preliminare di merito, potenzialmente suscettibile di definire il giudizio (ex art. 279 co.II n.2 e 4 cpc), stante l'eccezione di parte opponente di incompetenza del Tribunale ordinario in favore di collegio arbitrale in forza di (asserita) esistenza e validità di clausola compromissoria.

All'udienza del 16.3.2026, disciplinata cartolarmente ex art. 127-ter c.p.c., il G.I., verificato l'avvenuto deposito, da entrambe le parti, di note conclusive sostitutive della discussione orale, tratteneva la causa in decisione

## II. Sulle questioni pregiudiziali e preliminari: sulla preliminare di merito potenzialmente suscettibile di definire il giudizio.

### II.I – Premesse.

L'opposizione risulta tempestivamente formulata (notificata il 11.7.24), entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (necessariamente successiva alla sua emissione, del 5.6.24).

Risulta correttamente instaurato il contraddittorio, e tempestiva è la costituzione di parte opposta.

Territorialmente, il Tribunale investito in sede monitoria risulta correttamente individuato; sussiste pertanto la competenza di questo Tribunale, ex art. 645 c.p.c, secondo cui "l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto."

L'individuazione, da parte di *Controparte\_2* del giudice ordinario per ottenere la tutela ingiuntiva è pacifica e non in contestazione (vds pag.4 citazione in opposizione), stante la carenza, nella disciplina del procedimento arbitrale, di un potere che prevede in seno agli arbitri l'emissione di ingiunzioni inaudita altera parte.

L'esistenza di una clausola compromissoria relativamente al contratto d'appalto del 19/08/2019 non è negata da parte opposta, ma anzi valorizzata ai fini dell'esclusione della riconvenzionale svolta da parte opponente.

Le parti divergono nell'interpretazione dell'estensione di essa, secondo l'opposta limitata al contratto di appalto, secondo l'opponente involgente il complessivo rapporto contrattuale venuto in essere tra le due parti.

L'oggetto della presente statuizione, "potenzialmente suscettibile di definire il giudizio" (vds ordinanza del 8.12.25) concerne squisitamente tale profilo, che in ipotesi di prevalenza della tesi di *Parte\_1* determina, ex art. 279 co.II n.2, la "definizione del giudizio, decidendo questioni [...] preliminari di merito"; in ipotesi di decisione adesione alla ricostruzione di parte opposta, determina ex art. 279 co.II n.4, invece, la decisione della questione preliminare (di cui al 279 co.II n.2 cpc) senza che venga definito il giudizio, con il prosieguo dello stesso ("e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa").

### II.II – Esame.

Ciò premesso, la portata della clausola compromissoria, quindi la devoluzione al collegio arbitrale di "ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto in ogni sua componente, nessuna esclusa" (art. 26 contratto 19.8.2019) deve ricomprendere l'oggetto anche di quanto concordato nel luglio 2020 nonché il 4.2.2021, e dunque anche l'oggetto della fattura titolo del decreto ingiuntivo.

Tutte e tre le pattuizioni, infatti, devono essere considerate parte di un unico sinallagma contrattuale, in relazione al quale rispetto, alle previsioni diffusamente specificate nel contratto d'appalto (doc.1 *CP\_2*, quelle del luglio 2020 e del febbraio 2021 costituiscono specificazioni, aggiunte, varianti in corso d'opera.

In favore di tale conclusione depongono molteplici ordini di motivi.

Il primo si coglie dall'esame documentale, in via sinottica, delle diverse stipule. I preventivi sub docc. 2 e 4 *CP\_2* ovvero quelli del 8 luglio 2020 e 4 febbraio 2021, risultano redatti nello stesso identico modo, essendo costituiti da una tabella in cui in ogni riga è presente una tipologia di opera e nelle colonne è prevista la descrizione della stessa, la quantità, il prezzo al metro quadro e l'importo complessivo; senza altro tipo di previsioni, che dunque devono essere considerate quelle riportate nel preesistente, e completo, contratto di appalto del 2019, in difetto risultanti significativamente carenti. Inoltre, D'altronde, anche testualmente, i docc. 2 e 4 di parte opposta vengono chiamati (semplicemente) "*preventivi*" facendo dunque ipotizzare la specificazione, rispetto a determinate lavorazioni, di rapporti già in essere.

Inoltre, il rapporto tra l'accordo del 2019 e il "*preventivo*" del 8.7.2020 è plasticamente reso anche dalla previsione contrattuale del 15.7.2020 (suc doc.3 *CP\_2* e doc.12 *Parte\_1* ), di una settimana successiva al preventivo e sottoscritta da entrambe le parti, in cui le stesse richiamano le attività previste nel contratto d'appalto e quelle del 8.7.2020 con un'inequivoca *consecutio* in cui alla fase iniziale, comune alle lavorazioni di cui al contratto di appalto, seguono le lavorazioni di cui al preventivo della settimana precedente con numeri progressivi da 1 a 5; *consecutio* rinvenibile altresì nella causale delle fatture (vds doc.1 *Parte\_1* ), essendo anche quelle relative a "*demolizione, travi e pilastri, fornitura e posa guaina*" indistintamente fatte rientrare quali "acconti" (complessivamente n.12) con medesima dizione ("*lavori effettuati in Como località Montelimpino via Bronzetti come da permesso di costruire n. 51381/20 [...]*"): ebbene, risultando del tutto speculari il preventivo del 8 luglio 2020 e quello del 4 febbraio 2021 (oggetto della fattura fatta valere come titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo), essendo medesima la veste grafica, medesima l'impaginazione con logo di *Controparte\_2* medesima la tabella e le tipologie di colonne), deve ritenersi che anche quest'ultimo, come quello del 8.7.2020, ricada all'interno della disciplina del contratto di appalto -cui pertanto si applicano le previsioni in esso contemplate, inclusa la clausola compromissoria ex art. 26- quale estrinsecazione di esso in relazione ad uno specifico "*intervento*" ("*intervento: cartongessi interni*", vds doc.4 *CP\_2* ).

Ancora, nello scambio di messaggistica inviata tra i legali rappresentanti delle parti (sig.ri *CP\_1* e *CP\_2* emerge come le parti facciano riferimento a "*cantiere*" e "*posizione da chiudere*" (vds doc.21, 29,31 *Parte\_1* ), impresa principale, unica con diritto di entrare; e, si osservi, l'arco temporale di riferimento di tali messaggi concerne periodo (inizio 2022) in cui ormai le opere di demolizione di cui alle previsioni del 2020 erano da tempo concluse e dunque difficilmente potevano riguardare l'oggetto della discussione, riferito invece alle ultime lavorazioni pattuito.

Ulteriore elemento valutativo si ha avuto riguardo al doc. 31 *Parte\_1* , ovvero alla "Notifica Preliminare *CP\_4* (art.99 D.lgs 81/2008)" (norma prevedente un obbligo comunicativo, da parte del committente o del responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro), in cui alla voce "*ammontare complessivo presunto dei lavori*" è indicato l'importo di €300.000, ovvero di molto superiore tanto all'importo indicato in contratto d'appalto iniziale (€ 60.000: vds art. 3 e artt. 10,11 contratto sub doc.1), quanto tenuto conto dello schema per fasi di cui al doc.2 *CP\_2* (€ 74.000), seppur faccia riferimento ai rapporti con la sola *Controparte\_2* in quanto alla voce "*identificazione imprese selezionate (o Lavoratori autonomi)*" (pag.2) è indicata esclusivamente l'odierna opposta.

Medesime considerazioni vanno spese in relazione al "fascicolo tecnico dell'opera" sub doc.30 *Parte\_1* , in cui *Controparte\_2* è indicata come unica "*impresa affidataria*" (vds pag.3).

Infine, l'art. 26 stesso afferma la devoluzione al collegio arbitrale di "*ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione esecuzione del presente contratto in ogni sua componente, nessuna esclusa*", precludendo pertanto proprio alla possibilità di successive pattuizioni da ricomprendersi all'interno dello stesso rapporto relativo al medesimo cantiere.

In sintesi, il criterio interpretativo della volontà delle parti dettato dall'art. 1362 c.c. depone, alla luce del puro esame documentale e delle circostanze *supra* richiamate, a ritenere il rapporto in essere fra le due parti, rispetto al medesimo compendio (Como via Bronzetti), e sulla base del medesimo da permesso di costruire (n. 51381/20), nient'altro che unico; e necessariamente regolamentato dal contratto di appalto, stante l'assenza di altra disciplina successivamente pattuita tra le parti.

Né, si osservi, vale l'obiezione di *Controparte\_2* secondo cui si tratterebbe di opere extra contratto e non di varianti, stante l'assenza di *"alcun collegamento eziologico con le prime opere appaltate"* (pag.2 prima memoria ex art. 171 ter cpc): ritiene a riguardo il Tribunale come il carattere "extra" o meno della lavorazione non debba necessariamente rinvenirsi nella tipologia della stessa, quanto piuttosto nella sussistenza di una continuità logico-funzionale tra prestazioni compiute e ancora da compiersi; in altre parole, non devono due attività parte di un contratto essere considerate e trattate come due contratti diversi, anche se collegati, per il sol fatto che concernano oggetti differenziati (diversamente, ogni appalto finirebbe per essere destrutturato in decine di contratti aventi ognuno una prestazione peculiare).

Né, d'altra parte, *Controparte\_2* ha fornito elementi sostanziali volti a far presumere che le lavorazioni di cui alla fattura n.20 oggetto di ingiunzione abbiano *"un'individualità distinta rispetto all'opera originaria"* (a prescindere dall'oggetto della lavorazione, differente), non portando, quindi, a contrario, ad escludere che rientrino nel piano dell'opera (si richiami Cass. n. 25800 del 05/09/2023 il cui principio di diritto recita *"in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore, ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa; costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché nel primo caso l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle"*).

Non risulta, in sintesi, fornita la prova della venuta in esistenza, nel febbraio 2021, di un rapporto contrattuale che debba intendersi diverso, ulteriore ed autonomo.

### II.III – Conclusioni.

Tutti gli elementi che precedono portano a inquadrare l'accordo del febbraio 2021 non quale contratto a sé stante, né quale contratto collegato al contratto di appalto, bensì quale unica operazione economica disciplinata dall'accordo quadro, e specificata con puntualizzazioni successive fra cui quella del febbraio 2021 con riferimento alla posa del cartongesso, da considerarsi quindi pattuizione aggiuntiva o modificativa del contratto originario enucleabile nel contesto di un medesimo programma negoziale.

Pertanto, risulta opportuno il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte, che differenzia fra potenziale estensione della devoluzione ad arbitri delle controversie insorte in relazione alle modificazioni apportate dalle parti al contenuto negoziale originario (Cass. 11 aprile 2001 n. 5371) e mancata devoluzione laddove si tratti, diversamente, di collegamento negoziale (*"La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola"*: Cass. 21213/2025, la quale pronuncia prevede, peraltro, in senso confermativo della giurisprudenza *supra* richiamata che *"l'arbitrato può essere valido strumento alternativo di risoluzione della controversia solo quando l'intera operazione economica è devoluta alla cognizione dei giudici privati e la cognizione è attribuita con un'unica convenzione arbitrale"*).

### II.IV – Effetti

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest'ultimo, in caso di opposizione fondata su detta clausola, la declaratoria di

nullità del decreto opposto e la remissione della controversia agli arbitri (ex multis: Tribunale Roma sez. III Data: 03/04/2017 n. 6633).

Conseguenze di tale principio, rispetto cui non constano precedenti contrari, sono, da una parte, appunto, la declaratoria di nullità del decreto opposto, e dunque la sua revoca, con effetti *ex tunc, tamquam non esset*; dall'altra (come peraltro rilevato e richiesto, in subordine, da parte opposta -vds pag.4 comparsa di costituzione), la compensazione delle spese del giudizio, non avendo (avuto) in rito CP\_2 altro strumento per ottenere gli stessi effetti prodotti dal decreto ingiuntivo domandato davanti all'intestato Tribunale, stante la non deferibilità agli arbitri del procedimento monitorio e della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, né avendo particolarmente insistito nel ritenere sussistente la competenza del Tribunale (vds pag.4 comparsa) -se non da ultimo, successivamente alla fissazione dell'udienza ex art. 279 cpc- e comunque avendo dovuto difendersi nel merito per non incorrere in decadenze e preclusioni.

Le spese di lite trovano pertanto integrale compensazione, impregiudicato il potere, nella sede competente (id est davanti a collegio arbitrale) di condanna alle spese, di quel giudizio, a carico della parte che verrà ritenuta soccombente nel merito.

L'accoglimento dell'eccezione di carenza di competenza del giudice ordinario, e segnatamente del Tribunale di Como in ragione dell'esistenza e validità (estesa a tutte le prestazioni) di clausola compromissoria, determina l'assorbimento, per carenza di competenza, di ogni valutazione nel merito tanto in relazione alla domanda principale quanto alla riconvenzionale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giorgio Previte, definitivamente pronunciando ex art. 271 co.II n.2 cpc sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione da Parte\_2 CP\_1 nei confronti di Controparte\_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

*in accoglimento dell'eccezione preliminare di devoluzione al collegio arbitrale, svolta da parte opponente:*

**Accerta** la validità ed efficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 26 del contratto del 19 agosto 2019 in essere fra le parti, e la sua estensione agli ulteriori accordi, fra cui, segnatamente, quello del 04/02/2021, oggetto della fattura di cui all'importo ingiunto, e, per l'effetto:

**Dichiara l'incompetenza** del Tribunale di Como, per essere la controversia devoluta ad arbitri (nel numero di tre, da individuarsi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Como, ex art. 26 supra citato).

*Per l'effetto:*

Dichiara la nullità, e pertanto ne dispone la revoca, del decreto ingiuntivo opposto, n. 764/2024 del Tribunale di Como emesso il 5 giugno 2024 (ad esito del giudizio monitorio R.G. 1831/2024), con assorbimento di ogni ulteriore valutazione nel merito, tanto sulla domanda principale che sulla riconvenzionale.

Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Como, il 11 luglio 2026

Il Giudice

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia dott. Giorgio Previte